

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

"È stata depositata il 23 novembre scorso, l'ordinanza n. 23890 della Corte di Cassazione che ha stabilito l'illegittimità dei rimborsi con criteri forfettari da parte dell'associazione di volontariato ai propri associati. Una sentenza che mira a garantire che i rimborsi spese ai volontari non mascherino l'erogazione di compensi, che cioè il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro. I rimborsi a ciascun singolo volontario devono perciò essere connessi a "spese effettivamente sostenute" e che rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". L'ordinanza fa riferimento alla legge 266/1991 secondo la quale "al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse" (articolo 2, comma 2)". La normativa di cui alla legge 266, anche alla luce della citata Ordinanza della Suprema Corte, esclude tout court che una associazione di volontariato possa remunerare i propri associati/volontari per l'attività resa in proprio favore, ed ammette soltanto la possibilità di rimborsare loro le spese analiticamente (e non forfetariamente) sostenute.